



COMUNE DI MASSAROSA (LU)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONE
(ART. 252 D.LGS 267/2000 E DPR 16.04.2020)

DELIBERAZIONE N. 13	SEDUTA DEL 04/11/2020
OGGETTO: PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA EX ART. 258 D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE PROPOSTA.	

L'anno **duemilavent**i il giorno **quattro** del mese di **novembre** alle ore **08.30**, convocata per le vie brevi, la Commissione si è riunita per trattare gli affari di competenza.

Seduta svoltasi:

 in presenza fisica dei componenti presso la sede comunale.

 X **in modalità telematica a distanza**, in applicazione dell'art. 73 D.L. n. 18/2020 e del Disciplinare di funzionamento della Commissione approvato con deliberazione OSL n. 2/2020.

NR	NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE
1	GRIMALDI Corrado	Presidente	X	
2	GERMINIASI Massimiliano	Componente	X	
3	RAGUSA Calogero	Componente	X	

PRESIEDE: Corrado Grimaldi

PRESUPPOSTI:

- Il Comune di Massarosa (LU), con deliberazione Consiglio comunale n. 84 del 27.11.2019 ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

- con D.P.R. del 16.04.2020 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione (Commissione), di cui all'art. 252 TUEL nelle persone sopra riportate;

- con atto n. 01 del 27/04/2020, la Commissione si è insediata ed ha nominato il Presidente;

- ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del DPR n. 378/1993 la Commissione assume le decisioni con deliberazioni sottoscritte dai componenti e aventi numerazione unica e separata da quelle degli organi dell'ente, curandone la conservazione in originale in apposita raccolta e che le deliberazioni, fatta eccezione del rendiconto della gestione, sono immediatamente esecutive, ferma restando la procedura di pubblicazione a norma di legge;

-con atto n. 02 del 27.04.2020 è stato adottato il "Disciplinare di organizzazione e funzionamento", nell'esercizio dei poteri di organizzazione di cui all'art. 253, comma 3 TUEL.

Tanto premesso, si passa alla trattazione delle pratiche di competenza

..... omissis il resto

LA COMMISSIONE

VISTO che:

- l'articolo 252, comma 4 del D.Lgs n. 267/200 (TUEL), attribuisce all'O.S.L. ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, stabilisce che nel **piano di rilevazione della massa passiva** sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

DATO ATTO che in base alle altre norme del TUEL che regolano la procedura del dissesto finanziario, la **procedura ordinaria** di liquidazione del debito pregresso si snoda attraverso varie, gravose e lunghe fasi procedurali e atti amministrativi, come segue:

- 1- **avviso ai creditori** per la presentazione delle istanze di ammissione a passivo;
- 2- redazione ed approvazione del **piano di rilevazione** della massa passiva, previa puntuale istruttoria e decisione delle singole istanze di ammissione al passivo e ricognizione di altri debiti fuori bilancio o accertamenti giurisdizionali; il piano deve essere **depositato presso il Ministero Interno**;
- 3- reperimento delle idonee risorse finanziarie per il pagamento dei crediti ammessi e redazione ed approvazione del **piano di estinzione** del debito pregresso;
- 4- liquidazione e **pagamento** delle partite debitorie in conformità del piano di estinzione;
- 5- redazione ed approvazione del **rendiconto** finale della rendicontazione;

EVIDENZIATO che tale procedura ordinaria comporta la necessità di maggiori procedure, tempi e risorse finanziarie per estinguere il debito nella sua interezza e, soprattutto, che la parte di tale debito non coperta dovrà essere posta a carico dei bilanci ordinari futuri dell'Ente;

RILEVATO che **l'art. 258 TUEL** prevede, in alternativa alla procedura liquidatoria ordinaria, una modalità **semplificata** di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che:

- l'OSL, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità **semplificata** di liquidazione (**comma 1**);
- in caso di decisione positiva, **l'Ente si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie** che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'O.S.L., siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione; nel caso in cui l'Ente non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere **indicate le modalità** con le quali si intenda far fronte al passivo (**comma 2**);
- l'OSL, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire in via **transattiva** le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra **il 40 ed il 60 per cento del debito**, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, **propone** individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei 30 giorni successivi (**comma 3**);
- l'OSL accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio (**comma 4**);
- si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni ordinarie, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione (**comma 5**);

ATTESO che l'Ordinamento giuridico e varie Fonti e Autorità in materia mostrano un *favor* per la procedura semplificata di liquidazione come risulta da quanto segue:

- la deliberazione della **Corte dei Conti – Sezione Autonomie, n. 14/SEZAUT/2009/IADC** sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte che "[...] la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. [...] E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione [...]";
- la deliberazione della **Corte dei Conti – Sezione Autonomie, n. 13/SEZAUT/2012/FRG** sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, all'interno della quale si specifica che "[...] la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata" ed inoltre che "L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";
- **studio Ministero Interno** "Dissesto finanziario enti locali alla luce del nuovo assetto normativo", da quale emerge che: "Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali" e che "L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento [...]";

DATO ATTO che il Comune di Massarosa ha deliberato il dissesto finanziario in data 27.11.2019 e quindi, l'eventuale adesione alla procedura semplificata, come proposta dall'OSL, attribuisce all'Ente i requisiti previsti per ottenere, **entro il 31/12/2020**, di una **anticipazione di liquidità** di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 113/2016 e s.m.i., che costituisce un'importante strumento di pareggio del saldo negativo tra poste attive e massa passiva della gestione liquidatoria, senza far ricorso ad altri strumenti più gravosi o non disponibili (ad es. alienazioni);

CONSIDERATO che:

- con delibere OSL n. 03/2020 e n. 06/2020 è stato approvato e prorogato il cd. avviso ai creditori per la presentazione delle istanze di ammissione al passivo, con termine iniziale fissato al 16/05/2020 e termine finale scaduto il 13/08/2020;
- con attestazione p.g. n. 20178 del 17/09/2020 in atti dell'Ufficio di supporto, sono state registrate n. 158 istanze di ammissione alla massa passiva, di cui per un importo lordo di ca. 17, 5 MLN €;
- effettuata una sommatoria delibazione delle istanze, in relazione ad un loro campione significativo formato per valore finanziario superiore a 50.000€, e che è consistita in una preliminare istruttoria dell'Ufficio di supporto, poi revisionata e definita collegialmente dall'OSL;
- determinato il Fondo cassa di pertinenza e da trasferire con delibera OSL n. 11 del 17.10.2020;
- è stato comunicato dal Servizio finanziario (nota p.g. n. 22759-16.10.2020) l'elenco dei residui attivi al 31/12/2019 di pertinenza OSL, con una prognosi di probabile riscossione di circa il 20%;
- i debiti relativi a fondi vincolati sono gestiti da questo O.S.L. secondo le "Linee guida sulla gestione separata dei fondi vincolati", approvate con propria deliberazione n. 09 del 03.10.2020 ed hanno trovato finora piena copertura nelle corrispondenti risorse a destinazione vincolata, conservate sotto forma di residui attivi o di somme a destinazione vincolata;

RITENUTO necessario evidenziare in merito alla preliminare deliberazione della massa passiva ed in specie della ammissibilità delle istanze di insinuazione al passivo, che in relazione ad importanti partite creditorie sussistono, viceversa, rilevanti dubbi circa la sussistenza dei presupposti amministrativi e civilistici di ammissibilità, con riferimento ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, richiesti dalla giurisprudenza prevalente in materia che di seguito si riporta:

- Corte dei Conti, Sez. Controllo Molise, deliberazione n. 53/2020;
- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 22 gennaio 2020, n. 531; Id., 1 aprile 2019, n. 2125; Id., 11 ottobre 2016, n. 4183; Id., 6 maggio 2015, n. 2263; Id., 11 giugno 2013 n. 3232;
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 2017, n. 3937;

ATTESO che, quindi, a tale indirizzo giurisprudenziale si è attenuto questo OSL, adottando altresì un approccio prudentiale e cautelativo, che consente di rinviare alla definitiva istruttoria le singole decisioni di ammissibilità delle singole istanze di cui trattasi;

VISTA, quindi, la tabella contabile allegata alla presente che contiene il quadro finanziario previsionale di entrata e spesa della liquidazione come determinabile alla data odierna (**allegato n. 1**);

DATO ATTO che tale tabella reca una **saldo negativo a pareggio di - 2.000.000 di euro** che costituisce l'importo (determinato in via provvisoria come sopra specificato) che deve essere sin da subito messo a disposizione dell'OSL da parte dell'Amministrazione, individuando le relative risorse finanziarie, in caso di approvazione della proposta di procedura semplificata;

RITENUTO, pertanto, opportuno proporre formalmente all'Ente di adottare la procedura semplificata di liquidazione disciplinata dall'art. 258 TUEL;

Con voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare la proposta alla Giunta comunale di adesione alla modalità semplificata di liquidazione dei debiti rientranti nel dissesto, disciplinata dall'articolo 258 TUEL;

2) di dare atto che il quadro finanziario previsionale della liquidazione straordinaria semplificata, come determinabile alla data odierna, è riportata nella tabella allegata alla presente (**allegato n. 1**);

3) di dare atto che:

a- entro 30 giorni dalla conoscenza della proposta, la Giunta deve deliberare l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si deve impegnare a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'O.S.L., siano sufficienti a coprire fabbisogno complessivo, dato dal saldo finanziario negativo riportato nella tabella allegata

b- nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali si intenda fare fronte alla massa passiva;

c- l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione e deposito del piano di rilevazione della massa passiva e consente di attuare le misure di cui all'art. 258 citato;

4) di riservarsi di precisare nel corso della procedura ed a seguito del completamento dell'istruttoria, l'ammontare della massa passiva ammessa a liquidazione, comprensiva dei debiti fuori bilancio e per eventuali debiti che potrebbero emergere ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.L. n. 80/2004;

5) di riservarsi, pertanto, di procedere a rettifiche e/o integrazioni della presente nell'ipotesi di sopravvenienze tali da determinare una sostanziale variazione del quadro finanziario allegato;

6) di stabilire, in linea di massima, nella **misura del 50%** la quota di parziale pagamento dei debiti da offrire in transazione ai creditori, ai sensi dell'art. 258, comma 3, TUEL, con riserva anche in questo caso, di precisazione e modifica con apposito e successivo atto di natura generale per tenere conto delle caratteristiche di vetustà e/o altro dei crediti ammessi;

7) di rinviare in ogni caso a successivo proprio atto, a seguito dell'eventuale approvazione comunale della presente proposta, la disciplina delle modalità, criteri e procedure operative per dar corso alla liquidazione semplificata;

8) di trasmettere, a cura dell'Ufficio di supporto OSL, copia del presente atto ai seguenti soggetti:

- Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale F.L.;
- Prefetto di Lucca;
- Collegio Revisori dei Conti;
- Giunta (per il tramite del Sindaco ed a mezzo PEC);
- Segretario Generale (a mezzo PEC)
- Dirigente Servizio finanziario (a mezzo PEC).

Letto confermato e sottoscritto.

GRIMALDI Corrado F.to _____

GERMINIASI Massimiliano F.to _____

RAGUSA Calogero F.to _____

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si DISPONE che copia della presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente ove resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.lgs. 267/2000) a cura dell'Ufficio supporto OSL.

Il Presidente F.to _____